RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6605 SEDUTA DEL 27/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*	ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI DELLA MISURA CONGIUNTA " NORD-OVEST TT – DALLA RICERCA AL MERCATO. PROGRAMMA INTERREGIONALE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" , IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER L' INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ TRA REGIONE LOMBARDIA, REGIONE LIGURIA E REGIONE PIEMONTE APPROVATO CON DGR 5154/2025 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FERMI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Carlo Bianchessi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di RICCARDO PERINI

PREMESSO che, in base all'art. 10 comma 2 del proprio Statuto d'autonomia, la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti;

RICHIAMATE:
• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", che all'art. 1 promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;
• la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione", che reca disposizioni finalizzate a favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione, lo sviluppo di tecnologie e il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese;

RICHIAMATI:
• il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che sostiene, tra l'altro i seguenti obiettivi strategici:
- OS 3.4.2 Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico, supportando la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione e l'adozione di modelli di sviluppo sostenibile favorendo la collaborazione tra PMI, grandi imprese e gli attori della R&I, anche in ottica attrattività;
- OS 4.1.7 Favorire l'innovazione e la competitività' delle filiere e degli ecosistemi, promuovendo lo sviluppo e l'integrazione delle filiere e degli ecosistemi del territorio lombardo nelle catene globali del valore nazionale ed europeo;

• la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione – S3 di Regione Lombardia 2021-2027, approvata con DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e s.m.i., da ultimo aggiornata con DGR n. XII/5466 del 09/12/2025, che individua, quale leva strategica per lo sviluppo, la promozione di progetti collaborativi finalizzati all'industrializzazione delle tecnologie emergenti, alla realizzazione di prototipi, dimostratori e impianti pilota, nonché alla diffusione dell'innovazione attraverso partenariati tra imprese, organismi di ricerca, università, centri di trasferimento tecnologico e cluster dell'innovazione;

DATO ATTO che Regione Lombardia, Regione Liguria e Regione Piemonte hanno avviato, a partire dal 2023, una collaborazione nell'ambito della Cabina Economica del Nord Ovest, individuando cinque settori strategici — Aerospazio, Automotive, Industria energetica, Filiera logistica e Microelettronica — per lo sviluppo dei sistemi produttivi ed economici dell'area, da rafforzare anche attraverso la creazione di filiere interregionali, che ha portato all'approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'innovazione e la competitività tra Regione

Lombardia, Regione Liguria e Regione Piemonte approvato da Regione Lombardia con DGR n. XII/5154 del 13 ottobre 2025;

RICORDATO che il Protocollo di intesa è stato firmato in data 31/10/2025;

EVIDENZIATO che il sopracitato Protocollo all'art. 1 tra le sue finalità prevede di:
- rafforzare il trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e imprese;
- favorire la creazione di filiere interregionali e la realizzazione, da parte delle imprese insediate nei rispettivi territori, di progetti comuni di innovazione in collaborazione con altre imprese e organismi di ricerca (Università, Enti pubblici/privati di ricerca, TTO) dell'area che, grazie alla collaborazione, siano maggiormente ambiziose e, conseguentemente, siano in grado di generare maggiori ricadute sul tessuto produttivo locale;
- favorire la partecipazione delle imprese insediate nei rispettivi territori a progetti di innovazione e trasferimento tecnologico in sede nazionale, comunitaria ed internazionale;
- favorire la competitività delle imprese insediate nei rispettivi territori e dell'area nel suo complesso, facilitando lo scambio di conoscenze e innovazioni tecnologiche con altri soggetti, quali le imprese e gli organismi di ricerca facenti parte dei poli di innovazione;
- fornire alle imprese insediate nei rispettivi territori personale qualificato e servizi di tutoraggio, di informazione e di formazione e servizi di assistenza scientifico tecnologica;

CONSIDERATO che le Regioni, per il tramite del Comitato tecnico di coordinamento del successivo art.2, hanno condiviso di dare attuazione al Protocollo mediante una misura congiunta finalizzata a sostenere progetti interregionali di trasferimento tecnologico orientati alla maturazione, validazione e valorizzazione industriale di risultati della ricerca e know-how tecnico, con particolare riferimento, in fase pilota, all'ambito dell'Industria energetica;

EVIDENZIATO che il Comitato tecnico ha stabilito in particolare:
- di sostenere progetti di trasferimento tecnologico (TT) che portino risultati della ricerca e know how tecnico dall'ambiente della ricerca al mercato, attraverso partenariati interregionali che includano attori di tutte e tre le Regioni;
- tre tipologie di intervento ammissibili, alternative tra loro:
  a) Proof of concept e validazione,
  b) Co-sviluppo e Dimostratori,
  c) Servizi di Trasferimento Tecnologico e Accesso a infrastrutture;
- in sede di prima attuazione, l'attivazione delle sole linee di intervento a) Proof of concept e validazione e b) Co-sviluppo e Dimostratori;
- in sede di prima attuazione l'ambito strategico di intervento dell'industria energetica, incluso tra quelli oggetto della collaborazione della Cabina del Nord Ovest;

CONSIDERATO che la misura intende contribuire alla crescita di un ecosistema dell'innovazione aperto, competitivo e interconnesso, capace di trasformare la ricerca in opportunità di crescita economica e sostenibile, rafforzando il posizionamento dei territori partecipanti nelle traiettorie tecnologiche strategiche individuate a livello europeo e nazionale, in sinergia con gli obiettivi specifici delle programmazioni regionali e sovraregionali di riferimento, sviluppando al tempo stesso le competenze delle imprese con ricadute dei progetti nei territori coinvolti;

RITENUTO di:
- istituire la Misura congiunta con Regione Piemonte e Regione Liguria denominata "Nord-Ovest TT – dalla ricerca al mercato. Programma interregionale per il trasferimento tecnologico" per sostenere progetti di trasferimento tecnologico (TT) che, nell'ambito di partenariati interregionali, portino risultati della ricerca e know how tecnico dall'ambiente della ricerca al mercato;
- approvare la scheda criteri della Misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, condivisa all'interno del Comitato tecnico di coordinamento;

STABILITO che:
- la Misura ha una dotazione finanziaria programmatica complessiva pari a euro 3.000.000,00, ripartita in modo paritario tra le Regioni promotrici;
- per Regione Lombardia la dotazione pari a 1.000.000,00 di euro trova copertura finanziaria nel capitolo 14.03.203.017629, anno 2026, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla DG Università, Ricerca e Innovazione con comunicazione Protocollo R1.2026.0003199 del 04/06/2026;
- le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria e che la valutazione di merito tecnico dei progetti sarà effettuata da Nucleo di Valutazione interregionale appositamente costituito;
- ciascuna Regione approverà il proprio avviso attuativo operando quale autorità concedente con riferimento ai beneficiari ricadenti nel proprio territorio;

VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) con esclusione par. 5.3, 6 (Monitoraggio e comunicazione);
• il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
- i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);

- e i seguenti articoli:
  - art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) con esclusione dei par. 2 lett. a) ricerca fondamentale e par. 6 lett. c) e d)
  - art. 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI)
  - art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);

STABILITO che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
• le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
• la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
• le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
• le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
• le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
• l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

STABILITO che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
• il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
• i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzionato regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:

- a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

STABILITO che:
- nel rispetto dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) Reg. (UE) 651/2014 saranno finanziati progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità con esclusione di progetti di ricerca fondamentale;
- potranno essere finanziati progetti nel rispetto dell'art. 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI) e nel rispetto dell'art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) Reg. (UE) 651/2014 in base alle linee di intervento effettivamente attivate dal bando attuativo, in condivisione con il comitato tecnico di coordinamento del Protocollo di Intesa formato dai componenti delle tre regioni.

DISPOSTO che:
- in via residuale, qualora le imprese non possano rientrare nel GBER e per le Mid Cap come individuate dalla Raccomandazione (UE) 2025/1099 in alternativa agli articoli del GBER esclusivamente dedicati alle PMI, le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

STABILITO di:
- rinviare a successivo atto la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

DATO ATTO che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali;

STABILITO di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali della DG Sviluppo Economico l'adozione degli conseguenti, ed in particolare, la definizione dell'avviso attuativo per Regione Lombardia entro 90 giorni dal presente atto, le fasi di selezione, concessione ed erogazione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che, in data 14 luglio 2025, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento Generale di esenzione per categoria, al fine dell'adozione di un nuovo Regolamento GBER prevista per la fine del 2026;

STABILITO di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali l'adozione, all'occorrenza, degli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 in coordinamento con le altre Regioni promotrici;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex DGR n. XII/2340 del 20 maggio 2024 "VII Provvedimento Organizzativo 2024", che si è espresso favorevolmente nella seduta del giorno 21 luglio 2026;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, "Bilancio di previsione 2026-2028";

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare i criteri della misura congiunta con Regione Piemonte e Regione Liguria denominata "Nord-Ovest TT – dalla ricerca al mercato. Programma interregionale per il trasferimento tecnologico" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire per la misura una dotazione finanziaria programmatica complessiva pari a euro 3.000.000,00, ripartita in modo paritario tra le Regioni partecipanti;

3. di stabilire che per Regione Lombardia la dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro trova copertura finanziaria nel capitolo 14.03.203.017629, anno 2026;

4. di dare atto che le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 25, 28 e 29 e s.m.i. e/o del Regolamento (UE) 2023/2831, secondo quanto dettagliato nell'avviso attuativo;

5. di rinviare a successivo atto la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione

dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

7. di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali gli atti conseguenti, ed in particolare la definizione entro 90 giorni dal presente atto dell'avviso attuativo, le fasi di selezione, concessione ed erogazione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; nonché, ove occorrente, gli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, in coordinamento con le altre Regioni promotrici;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.